

Azienda Provinciale  **per i Servizi Sanitari**
Provincia Autonoma di Trento

Direzione Personale e Sistemi Informativi

Direttore: dott. Elio Ottaviano

Servizio Amministrazione del Personale

Dirigente responsabile: Claudio Vidali

Nucleo Operativo Giuridico

Responsabile: Gherta Dies/GS

Via Degasperi, 79 – 38123 Trento

Tel. 0461 904063 – Fax 0461 904060

Trento, 25 FEB. 2010

ID. 14631805

Class.XV.16

Circolare 2/G/2010

Ai Direttori:

- Direzione Cura e Riabilitazione
- Direzione Igiene e Sanità Pubblica, Dir. Promozione alla Salute
- Direzione Amministrazione, Controllo e Affari generali
- Direzione Approvvigionamenti, Servizi Generali e Tecnici
- Ospedale di Trento
- Ospedale di Rovereto e Distretto Vallagarina
- Distretti di Fiemme e Ladino di Fassa
- Distretti Bassa Valsugana, Alta Valsugana, Primiero
- Distretto di Trento, Valle dei Laghi, Rotaliana Paganella, Cembra
- Distretti della Valle di Non e Valle di Sole
- Distretto delle Giudicarie e Rendena
- Distretto Alto Garda e Ledro
- Dipartimento di Anestesia e Rianimazione
- Dipartimento di Medicina di Laboratorio
- Dipartimento di Radiologia Diagnostica

Ai Responsabili del Servizio Amministrazione:

- Ospedale di Trento
- Ospedale di Rovereto e Distretto Vallagarina
- Distretti di Fiemme e Ladino di Fassa
- Distretti Bassa Valsugana, Alta Valsugana, Primiero
- Distretto di Trento, Valle dei Laghi, Rotaliana Paganella, Cembra
- Distretti della Valle di Non e Valle di Sole
- Distretto delle Giudicarie e Rendena
- Distretto Alto Garda e Ledro

Alla Dirigente Responsabile
Servizio Infermieristico presso la Direzione Cura e
Riabilitazione

Ai Dirigenti delle professioni infermieristiche c/o gli Ospedali
ed i Distretti

Loro Sedi

Oggetto: Banca delle ore – chiarimenti operativi per la gestione dell'istituto

Nell'attuale fase di primo avvio delle disposizioni contenute nella precedente circolare di data 11 novembre 2009 ID 10143950, si rende necessario fornire un ulteriore supporto chiarificatore in merito sia all'applicazione del nuovo istituto della Banca delle Ore che delle nuove procedure gestionali riguardanti, in termini più generali, il lavoro straordinario / supplementare.

Il documento che si allega risulta particolarmente utile, a giudizio di questa Direzione, anche alla luce di notizie recentemente divulgate in particolare da una organizzazione sindacale che potrebbero risultare disallineate rispetto ai contenuti delle direttive aziendali sulla materia, che poggiano sulle disposizioni contrattuali.

In particolare si evidenziano i seguenti punti di carattere generale:

1. l'opzione alla banca delle ore da parte dei dipendenti è assolutamente volontaria;
2. per ragioni tecniche connesse alla gestione contabile e organizzativa dell'istituto l'adesione presentata dal dipendente ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno;
3. il dipendente ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare la propria adesione segnalandolo al Servizio Amministrazione della struttura di riferimento. La revoca decorre dall'anno successivo, analogamente a quanto previsto per le nuove opzioni che hanno decorrenza dal primo giorno dell'anno successivo;
4. l'adesione all'istituto della banca delle ore non determina alcuna penalizzazione nei confronti dei dipendenti optanti in quanto preliminarmente, all'atto dell'ingresso delle ore nel contatore "banca ore", viene erogata sullo stipendio la maggiorazione economica al fine di ridurre l'ora ad "orario ordinario". In caso di successivo recupero

Azienda Provinciale  *per i Servizi Sanitari*
Provincia Autonoma di Trento

il dipendente pertanto utilizzerà “ore ordinarie”, mentre in caso di mancato recupero il dipendente percepirà la liquidazione delle ore non fruite. Pertanto dalla sommatoria : liquidazione valore economico della maggiorazione + liquidazione valore economico dell’ora ordinaria = **valore economico complessivo dell’ora straordinaria.**

Distinti saluti


Il Direttore Generale reggente
- dott. Franco Debiasi -

Allegato: documento illustrativo della banca delle ore

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e ha carattere eccezionale, deve rispondere ad effettive esigenze di servizio e deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente responsabile.

I limiti individuali annuali sono:

- 180 ore annue elevabili a 250 ore annue per esigenze particolari e eccezionali per non più del 5% del personale in servizio per il personale a tempo pieno;
- 80 ore annuali elevabili a 120 ore annue, per il personale a tempo parziale orizzontale;
- 20 ore annuali elevabili a 40 ore annue, per il personale a tempo parziale verticale.


Ai sensi della circolare aziendale di data 11/11/2009 a decorrere dal 01/01/2010 non saranno ammesse situazioni che eccedano i limiti individuali fissati dal contratto di lavoro e comunque eccedenti il budget di ore assegnato a ciascuna AOF.

Pertanto a fine anno non sarà liquidato né accantonato lo straordinario eccedente i limiti individuali.

NOVITA' NELLA RILEVAZIONE PRESENZE PER TUTTI I DIPENDENTI A DECORRERE DAL 01/01/2010

- 1) E' considerato straordinario/supplementare la somma algebrica tra l'eccedenza, il difetto e la pronta disponibilità (nel caso di opzione per il recupero delle ore effettuate in P.D.), esclusa la "differenza da turno" che viene gestita separatamente e compensata a fine anno.
- 2) Eventuali positivi nel mese (ore straordinarie) saranno inseriti in banca delle ore o recuperate/pagate (per chi non aderisce alla banca delle ore) solo dopo aver compensato eventuali situazioni negative.
- 3) La situazione ore al 31 dicembre dell'anno precedente non sarà più bloccata ma soggetta a compensazione in relazione al saldo mensile (positivo o negativo) dell'anno in corso.


A




Ritribuita con una maggiorazione pari a:


- 1) 15% per straordinario diurno;
- 2) 30% per straordinario effettuato in giorni festivi o in orario notturno;
- 3) 50% per straordinario effettuato in orario festivo

B



C





LA BANCA DELLE ORE (art. 27 CCPL 11/06/2007)

La banca delle ore è un istituto contrattuale per la gestione delle prestazioni di lavoro straordinario/supplementare del personale non dirigenziale dell'area di comparto e consiste in un conto individuale nel quale confluiscono le ore di lavoro straordinario/supplementare debitamente autorizzate nel limite di:

- 180 ore annue elevabili a 250 ore annue per esigenze particolari e eccezionali per non più del 5% del personale in servizio per il personale a tempo pieno;
- 80 ore annuali elevabili a 120 ore annue, per il personale a tempo parziale orizzontale;
- 20 ore annuali elevabili a 40 ore annue, per il personale a tempo parziale verticale.

La banca delle ore avrà decorrenza **dal 1° gennaio 2010** con riferimento alle ore di lavoro straordinario e supplementare effettuato successivamente a tale data.

L'adesione alla banca delle ore è volontaria e deve essere effettuata dal dipendente compilando l'apposito modulo, riportante la dichiarazione sottoscritta, entro il termine fissato dall'Azienda stessa e dovrà essere consegnato all'Ufficio Rilevazioni delle Presenze della struttura di riferimento.

L'adesione alla banca delle ore si rinnova tacitamente con cadenza annuale, salvo non intervenga revoca espressa da parte del dipendente, che dovrà essere acquisita al protocollo aziendale entro il 31 dicembre dell'anno in corso e produrrà effetto l'anno successivo.

L'eventuale volontà di aderire alla banca ore, sia per coloro che non vi abbiano già aderito, sia per coloro che abbiano revocato l'opzione, potrà essere effettuata entro la data di cui sopra e produrrà effetti per l'anno successivo.

Tale istituto si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa e dei part time verticali con contratto annuale che scade in corso d'anno e non al 31 dicembre

La banca delle ore consente il recupero delle ore accantonate entro l'anno successivo a quello di maturazione ed il pagamento della differenza di valore fra l'ora ordinaria e l'ora straordinaria (maggiorazione del 15%; 30%; 50%).

A) Per ogni ora di lavoro straordinario/supplementare effettuata ed inserita in banca ore verrà liquidata, entro il 27 del secondo mese successivo alla prestazione lavorativa, la differenza di valore fra l'ora ordinaria e l'ora straordinaria (maggiorazione);

B) Le ore accantonate potranno essere richieste in permessi/riposi compensativi o in retribuzione :

- nel primo caso le ore devono essere recuperate durante l'anno e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione;
- nel secondo caso la richiesta di pagamento delle ore non utilizzate può essere effettuata una volta l'anno (entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento). Se non richieste in pagamento le ore giacenti al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione, in quanto non recuperate, saranno automaticamente liquidate.

L'Azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione dei recuperi ore, siano essi optanti per la banca delle ore che non optanti.

A fronte di richieste di **giornate intere di recupero ore** si dovrà tenere conto che:

- in caso di arretrati di ferie relativi all'anno / agli anni precedenti, l'obiettivo è quello di esaurire le stesse al più presto e comunque entro i termini contrattualmente previsti;
- in caso di presenza solamente di ferie relative all'anno in corso, sarà cura dei responsabili contemperare le esigenze di fruizione dei recuperi con la programmazione della fruizione delle ferie in modo da non originare eccessi di giacenze di ferie arretrate.

DIPENDENTE CHE ADERISCE ALLA BANCA DELLE ORE

ORE STRAORDINARIE

(vedi lett. A, pag. 2)

Vanno a compensare prioritariamente eventuali negativi degli anni precedenti e successivamente dell'anno in corso. L'eventuale ulteriore credito entra in

BANCA DELLE ORE

Recuperabili nell'anno in corso e comunque entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.

Liquidabili con richiesta da effettuarsi entro 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione

Pagamento della maggiorazione entro il 27 del II° mese successivo a quello di maturazione

La differenza da turno positiva a fine anno potrà entrare in banca delle ore se non esaurita.

Se non recuperate entro tale termine le ore saranno liquidate in via automatica

DIPENDENTE CHE NON ADERISCE ALLA BANCA DELLE ORE

Il dipendente che non opta per la banca delle ore ha la facoltà di usufruire dello straordinario maturato, sempre nei limiti massimi previsti dal vigente contratto, come permessi/riposi compensativi, o in alternativa, alla liquidazione con cadenza mensile, utilizzando il modulo predisposto dall'Azienda. A fine esercizio si procederà al pagamento delle ore risultanti a credito.

